

---

**Avvio della risoluzione.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo (<sup>1</sup>).

Il provvedimento è stato adottato in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180, in quanto per la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria:

- è verificata la situazione di dissesto;
- non sussistono misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione;
- ricorre l'interesse pubblico, atteso che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è inidonea a conseguirli nella medesima misura.

La risoluzione viene attuata sulla base di un programma di risoluzione mediante l'adozione delle misure di seguito indicate e di ogni altra misura volta al tal fine:

- la sottoposizione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza; la disposizione della permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;
- la nomina del Commissario speciale e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in risoluzione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, con conseguente sospensione dei diritti di voto in assemblea e degli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca;
- la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. b), e dell'art. 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii), richiamato dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte

---

<sup>1</sup> Con provvedimento del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia ha determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione dalle ore 22.00 del 22 novembre 2015.

---

delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

- l'adozione dello statuto della banca ponte (ente-ponte), con l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari della banca in risoluzione e la sua collocazione sul mercato; l'approvazione della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;
- la cessione dell'azienda da parte della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in risoluzione, all'ente ponte “Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.”, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione;
- la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società nonché l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;
- la cessione alla società veicolo per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;
- la proposta di sottoposizione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in risoluzione, a liquidazione coatta amministrativa.

In tale contesto, il Fondo di Risoluzione Nazionale, istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, interviene per:

- a) sottoscrivere il capitale dell'ente ponte, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;
- b) fornire un contributo allo stesso ente-ponte al fine di coprire il *deficit* di cessione;
- c) sottoscrivere il capitale della società veicolo per la gestione delle attività, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;
- d) fornire una garanzia per il credito vantato dall'ente ponte verso la società veicolo.